

DESTINATARI	TERMINE	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	NORMA	LINK
IMPRESE	30 giorni prima dell'inizio dei lavori	Piano di lavoro per la bonifica da amianto	Il datore di lavoro della ditta di bonifica che deve effettuare lavori di demolizione o di rimozione di amianto, ovvero dei materiali contenenti amianto, da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto anche marittimo, deve predisporre uno specifico e dettagliato piano di lavoro.	D.Lgs. 81/08 Piano Regionale Amianto (L.R. 34/2017 decreto n. 0108/pres. 17/04/2018 FVG)	https://bonifica-amianto.regione.fvg.it/ME/
IMPRESE	La notifica deve essere presentata all'organo di vigilanza prima dell'inizio dell'attività.	Notifica di lavori che possono comportare un'esposizione all'amianto dei lavoratori	Il datore di lavoro della ditta di bonifica che deve effettuare lavori di manutenzione, smaltimento di amianto, ovvero dei materiali contenenti amianto e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate deve presentare apposita notifica. Quest'ultima deve contenere informazioni in merito all'ubicazione del cantiere, dei tipi e delle quantità di amianto manipolati e su quanti lavoratori verranno impiegati in tali attività e una descrizione delle attività e dei procedimenti applicati e delle misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto. In particolare la notifica deve indicare la data di inizio lavori e la loro durata.	D. Lgs. 81/2008	https://bonifica-amianto.regione.fvg.it/ME/
IMPRESE	Entro il 28 febbraio di ogni anno	Relazione annuale utilizzo e/o smaltimento e/o bonifica amianto	Le imprese che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell' amianto, devono inviare entro il 28 febbraio di ogni anno la relazione annuale sulla attività svolta nell' anno precedente, compilata su apposito modulo	Legge 257 del 27 marzo 1992 art. 9 comma 1 lettere a), b), c), d) circolare 17 febbraio 1993, n. 124976 del Ministero dell'Industria	https://bonifica-amianto.regione.fvg.it/ME/
IMPRESE	Annuale	Comunicazione controllo periodico dei manufatti contenenti amianto in matrice friabile	Nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla USL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio.	D.M. 6/9/1994	

DESTINATARI	TERMINE	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	NORMA	LINK
IMPRESE	Prima della realizzazione degli interventi	Notifica all'organo di vigilanza	In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonchè nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio secondo quanto previsto dal D.l. 18 aprile 2014	Art 67 D.Lgs81/08 e DECRETO INTERMINISTERIALE 18 aprile 2014	
IMPRESE	Senza ritardo	comunicazione superamento valori limite esposizione agenti chimici pericolosi	Il datore di lavoro informa l'organo di vigilanza, senza ritardo, del superamento dei valori limite di esposizione professionale ad agenti chimici pericolosi, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate. Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro	art 225 co.8 D.Lgs. 81/08	
IMPRESE	Senza ritardo	comunicazione superamento valori limite esposizione agenticancerogeni o mutageni	Il datore di lavoro comunica senza ritardo all'organo di vigilanza il verificarsi di eventi o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose. Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.	art 240 co.3 D.Lgs. 81/08	

DESTINATARI	TERMINE	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	NORMA	LINK
IMPRESE	Almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori	comunicazioni utilizzo agenti biologici di classe 2-3-4	<p>Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori: a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare; b) il documento di cui all'articolo 271, comma 5 del D.lgs. 81/08.</p> <p>2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al punto precedente.</p> <p>3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.</p>	art 269 co.1-2-3 D.Lgs. 81/08	
IMPRESE	Senza ritardo	comunicazione incidente che determina dispersione ambientale di un agente biologico di classe 2-3-4	<p>Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi. Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.186</p>	art. 277 D.Lgs. 81/08	

DESTINATARI	TERMINE	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	NORMA	LINK
IMPRESE	/	comunicazione lavoratori esposti ad amianto e agente cancerogeni e mutageni+C99	Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui all'articolo 246 D.Lgs. 81/08, che nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre d'amianto nell'ambiente e l'uso di idonei DPI, nella valutazione dell'esposizione accerta che l'esposizione è stata superiore a quella prevista dall'articolo 251, comma 1, lettera b) del D.Lgs 81/08, e qualora si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 240 del D.Lgs.81/08, li iscrive nel registro di cui all'articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza. L'iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea dovendosi perseguire l'obiettivo della non permanete condizione di esposizione superiore a quanto indicato all'articolo 251, comma 1, lettera b)	art. 260 co. 1) del D.lgs.81/08	
IMPRESE	/	trasmissione registro lavoratori esposti agenti cancerogeni e mutageni	Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeno mutageni consegna copia del registro di cui all'art 243 comma 1 del D.Lgs81/08 all'organo di vigilanza competente per territorio, e altresì comunica ogni tre anni, le variazioni intervenute; in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro all'organo di vigilanza competente per territorio;	art. 243 co. 8 del D.Lgs.81/08	
IMPRESE	/	Comunicazione esposizione radon luoghi di lavoro	L'esercente in caso di superamento del livello di riferimento di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c) del D.Lgs 101/20 (300 Bq m-3 in termini di concentrazione media annua di attività' di radon in aria) nei luoghi di lavoro di cui art 16 co. 1), invia una comunicazione contenente la descrizione delle attività' svolte e la relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 6 del D.Lgs 101/20 al agli organi del SSN competenti per territorio	art 18 co.2 del D.Lgs.101/20	

DESTINATARI	TERMINE	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	NORMA	LINK
IMPRESA	Entro 30 giorni dalla messa in servizio dell'impianto	Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche	Entro trenta giorni dalla messa in esercizio di impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ASL territorialmente competenti ovvero allo sportello unico per le attività produttive ove presente	Art 2 co.2-3 DPR 462/2001	
IMPRESA	Entro 30 giorni dalla messa in servizio dell'impianto	Impianti in luoghi con pericolo di esplosione	Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto con pericolo di esplosione, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ASL o all'ARPA territorialmente competente ovvero allo sportello unico per le attività produttive ove presente	Art 5 co.3-5 DPR 462/2001	
IMPRESE	Prima dell'inizio dell'attività	Obbligo di registrazione (es. allevamento, pascolo)/riconoscimento (es. centro di raccolta per ungulati) dell'attività	L'operatore (la persona fisica, l'impresa individuale o la società responsabile degli animali detenuti) deve richiedere la registrazione o il riconoscimento, a seconda dell'attività che intende svolgere, al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria	D.Lgs. 05.08.2022, n°134 - Decreto 7 marzo 2023	
IMPRESE	Entro 7 giorni dall'evento	Obbligo registrazione informazioni inerenti all'identificazione degli animali, alle movimentazioni in ingresso e in uscita, nonché alla morte degli animali	L'operatore deve registrare in BDN entro 7 giorni dall'evento le informazioni inerenti all'identificazione degli animali, alle movimentazioni in ingresso e in uscita, nonché alla morte degli animali identificati sia singolarmente che per insiemi	D.Lgs. 05.08.2022, n°134 - Decreto 7 marzo 2023	
IMPRESE	Entro 48 ore dalla scoperta dell'evento	Obbligo consegna alla ASL di copia denuncia di furto, smarrimento o ritrovamento degli animali detenuti o dei documenti di identificazione detenuti	L'operatore deve consegnare alla ASL, entro 48 ore dalla scoperta dell'evento, copia della denuncia di furto, smarrimento o ritrovamento degli animali detenuti o dei documenti di identificazione individuale e dei mezzi di identificazione detenuti	D.Lgs. 05.08.2022, n°134 - Decreto 7 marzo 2023	
IMPRESE	1° novembre - 31° dicembre	Obbligo censimento annuale apicoltori	L'operatore di apicoltura deve aggiornare annualmente in BDN la consistenza e la dislocazione degli apiari posseduti, con indirizzo e coordinate geografiche di tutti gli apiari, alveari e nuclei posseduti.	D.Lgs. 05.08.2022, n°134 - Decreto 7 marzo 2023	

DESTINATARI	TERMINE	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	NORMA	LINK
IMPRESE	31 gennaio	Finanziamento controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare: autodichiarazione Stabilimenti assoggettati a tariffe forfettarie annue	Le imprese alimentari di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A del D.Lgs. 32/2021 devono provvedere all'autocertificazione dell'attività produttiva dello stabilimento entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora negli anni successivi all'ultima dichiarazione resa ai sensi del D.Lgs. 32/2021 non siano intervenute variazioni, rispetto alle informazioni già trasmesse, non è necessaria una nuova autodichiarazione.	Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n°32	
IMPRESE	30 giugno	Tutti gli stabilimenti iscritti in liste per l'esportazione di alimenti verso Paesi Terzi devono provvedere al versamento dell'importo dovuto al Ministero della Salute per la "ricertificazione annuale" per il mantenimento dello stabilimento in liste export	Pagamento della tariffa di cui all'Allegato 1, Sezione 5, lettera c) del D.Lgs. 32/2021 esclusivamente con bonifico bancario, utilizzando le coordinate IBAN: IT 32 Y 07601 032 000000 11281011 afferenti al conto corrente bancario intestato alla TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA SUCCURSALE (ex VITERBO)	Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n°32	
IMPRESE	Prima dell'avvio dell'attività	Registrazione imprese alimentari ai sensi del regolamento (CE) 852/2004	Prima dell'avvio dell'attività le imprese che producono, commercializzano e somministrano alimenti e bevande devono notificarsi presentando una Segnalazione certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) presso lo Sportello Unico delle Attività produttive (SUAP) del Comune di competenza	Articolo 6 paragrafo 2 del Regolamento (CE) 852/2004	
IMPRESE	Entro 30 giorni dal subentro	Registrazione imprese alimentari ai sensi del regolamento (CE) 852/2004	Entro 30 giorni dal subentro, le imprese che producono, commercializzano e somministrano alimenti e bevande devono notificarsi presentando una Segnalazione certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) presso lo Sportello Unico delle Attività produttive (SUAP) del Comune di competenza	Articolo 6 paragrafo 2 del Regolamento (CE) 852/2004	